



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)
Tel. 0344/61105 – Fax. 0344/61733
www.comune.porlezza.co.it

UFFICIO TECNICO

telefono: 0344.61105 int.2/3 - fax: 0344.72675
urbanistica@comune.porlezza.co.it
tecnico.porlezza@pec.it

VERBALE

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.A.S.

VARIANTE PUNTUALE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. CONFERENZA DI VERIFICA

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.126 in data 5/10/2018 si è deliberato l'avvio del procedimento per variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. e l'avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità VAS;
- è stato dato Avviso di avvio del procedimento in data 12.10.2018 pubblicato all'Albo Pretorio Comunale On Line, su un quotidiano locale e sul sito internet comunale, dando il termine per la presentazione di istanze partecipative;

VISTI:

- l'avviso del 22.10.2019 con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha comunicato il deposito della proposta di variante puntuale al piano e del Rapporto Preliminare della proposta, comprendente la relativa determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale nonché la verifica di eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) invitando chiunque ne avesse interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., anche per la tutela degli interessi diffusi, alla presa visione della documentazione messa a disposizione ed alla presentazione di contributi e osservazioni entro il giorno 21.11.2019;
- le comunicazioni a mezzo PEC prot. 9023-9024-9025-9028-9029-9058 del 22.10.2019, indirizzate agli individuati soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati, con la quale l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente, ha reso noto il suddetto deposito, informando riguardo i termini per l'espressione del parere di competenza e convocando contestualmente la Conferenza di verifica per il giorno 22.11.2019 alle ore 10:00;

Oggi **22** (ventidue) del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **2019** (duemiladiciannove), alle ore 10:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Porlezza, come da avviso pubblico in data 22/10/2019 è stata convocata la seduta relativa alla procedura di verifica assoggettabilità alla V.A.S., finalizzata a valutare il Rapporto preliminare della variante puntuale al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T. ed esaminare pareri/osservazioni/segnalazioni pervenuti.

I documenti messi a disposizione sul sistema SIVAS e sul sito istituzionale del Comune sono i seguenti:

- Rapporto Preliminare;
- Studio di Incidenza;
- Relazione di Variante;
- allegato A – individuazione ambiti di variante.

Sono presenti **l'Autorità procedente competente per la VAS** - arch. Tomba Alessandra e **l'Autorità competente per la VAS** - geom. De Bernardi Carmen, nominate con D.G.C. n. 126 del 5.10.2018.

Verbalizza l'arch. Tomba Alessandra.

Viene preso atto delle osservazioni/pareri/segnalazioni (allegati alla presente) e pervenuti da:

- 1- Provincia di Como** – prot. 43832 del 18.11.2019 -registrato prot. comunale n. **9746** del 19.11.2019;
- 2- Terna Rete Italia** - registrato prot. comunale n. **9769** del 19.11.2019;
- 3- Soprintendenza archeologia belle arti e Paesaggio** - documento registro: SABAP-CO-LC n. prot. 22521 in data: 21/11/2019 – rif.: MiBAC|SABAP-CO-LC|21/11/2019|0022521-P. – ns. prot. **9857** del 21/11/2019;
- 4- ARPA Lombardia** – Protocollo numero arpa_mi.2019.0183994 del 21/11/2019 15:37- Fascicolo 2019.4.43.79 – pervenuta a mezzo PEC in data 21.11.2019 alle ore 15:42 (registrata al protocollo n. **9870** del 22.11.2019);

Durante il periodo di messa a disposizione della documentazione non sono pervenute istanze di privati cittadini.


La seduta non ha avuto pubblico presente.

Si mette in evidenza che con nota prot. 9797 del 20/11/2019 l'istruttore tecnico geom. Barelli Elisa ha comunicato alla Provincia di Como di visionare sull'apposito sito Sivas la Relazione di variante (con evidenziate tutte le modifiche al Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e la cartografia allegata (con individua di tutte le aree interessate dalla variante puntuale), a chiarimento del fatto che nel parere espresso (prot. 9746/2019) appare che tali documenti non siano stati visionati, nonostante la loro effettiva messa a disposizione.


Pertanto, si chiude la conferenza alle ore 10,30.

Le risultanze della conferenza di verifica di cui al presente verbale, unitamente al rapporto preliminare, vengono messi a disposizione dell'Autorità Competente per la VAS che, d'intesa con l'Autorità Procedente, valutati i pareri espressi, entro 45 giorni dalla messa a disposizione avvenuta lo scorso 22 ottobre 2019, si esprimerà con atto formale sulla necessità di sottoporre la variante puntuale al piano al procedimento VAS.

L'Autorità Procedente
arch. Alessandra Tomba



L'Autorità Competente
geom. Carmen De Bernardi



Allegati: pareri/contributi pervenuti



PROVINCIA DI COMO

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Pianificazione e tutela del territorio
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

VIA BORGOVICO N. 148 - 22100 COMO -
C.F. N. 80004650133 - P. IVA N. 00606750131

Prot. n. 43832

Como, 18 Novembre 2019

Risposta al foglio n.

OGGETTO: Parere provinciale verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT di Porlezza.

Comune di
22018 PORLEZZA (CO)
Pec: tecnico.porlezza@pec.it

In relazione al processo di consultazione attualmente in corso, sulla scorta della documentazione agli atti, si ritiene di segnalare quanto di seguito indicato.

1. Valutazioni di carattere generale

La variante in oggetto riguarda, come dichiarato nel Rapporto Preliminare, solo il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi. In particolare tale variante nasce dalla necessità di apportare modifiche ai tessuti individuati nel Piano delle Regole per facilitarne l'attuazione e aggiornare il Piano dei Servizi con gli interventi attuati e integrandolo con variazioni dirette ad attualizzarne le previsioni.

Si evidenzia che, non essendo stata messa a disposizione la cartografia della proposta di variante al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e la normativa tecnica aggiornata, non è possibile esprimere valutazioni complete sulla presente proposta di variante al PGT. Si rimandano pertanto eventuali ulteriori e più precise valutazioni alla fase di osservazioni successiva all'adozione della variante di PGT.

In particolare, preso atto delle diverse modifiche attinenti il Piano dei Servizi (variante n. 4, variante n. 10.1.D, variante n. 10.2, variante n. 34) e atteso che nel Rapporto Preliminare viene dichiarato che "le superfici delle aree pubbliche del sistema dei servizi esistenti non subiscono tuttavia alcuna modifica complessiva", si suggerisce di riportare il calcolo delle superfici delle aree pubbliche del sistema dei servizi e di esplicitare tale verifica.

COMUNE DI PORLEZZA
Protocollo Arrivo N. 9746/2019 del 19-11-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2. Ambiti oggetto di variante

Nella presente variante al PGT di Porlezza vengono introdotte modifiche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi e introdotti nuovi ambiti da attuare con Permessi di Costruire Convenzionati PCC. In relazione alle modifiche introdotte si evidenzia quanto segue:

- **Variante 10.1.A:** la presente variante al PGT propone una modifica dell'azzonamento dell'area da "T7 Turistico ricettivo all'aria aperta" a FL "Fascia di rispetto lacuale", come riconoscimento di un complesso residenziale già realizzato con concessione edilizia. All'interno di tale azzonamento (FL) sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio di cui all'art. 27 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i., esclusi quelli di cui alle lettere e) (interventi di nuova costruzione) ed f) (interventi di ristrutturazione urbanistica). Il Rapporto Preliminare riporta la possibilità di un incremento volumetrico "una tantum" non meglio precisato. *Stante il fatto che non è dichiarata l'entità dell'incremento e considerata la localizzazione dell'area fronte lago, si chiede di precisare se tale aumento è quello derivante dall'applicazione dell'art. 78 che consente un massimo ampliamento pari a 120 mc oppure da una specifica norma inserita nella presente variante. Una volta chiarita l'entità dell'aumento, sarà opportuno effettuare specifiche valutazioni in relazione al contesto paesaggistico in cui è localizzata la variante e definire idonee condizioni di sostenibilità della previsione al fine di garantire il mantenimento dei con visuali e di evitare effetti intrusivi in contrasto con il contesto medesimo.*

Appare opportuno infine evidenziare che ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) del Testo unico 380/2001 e s.m.i. "... con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente". *Pertanto si ritiene opportuno che la variante risolva l'incoerenza contenuta nelle norme di attuazione dell'azzonamento FL in relazione alla non ammissibilità di nuove edificazioni con l'attribuzione di un ampliamento volumetrico che determinerebbe l'incremento di volume e sagoma in conflitto con la sopraccitata normativa di zona.*

- **Variante 25:** la presente variante al PGT propone la modifica dell'altezza massima ammessa all'interno dell'ambito PCC27 con il mantenimento della destinazione T8 turistico, ricettivo alberghiero. *Stante il fatto che non è dichiarata la proposta di nuova altezza massima ammessa, si chiede di precisare l'entità dell'aumento, effettuare specifiche valutazioni in relazione al contesto paesaggistico in cui è localizzata la variante al fine di garantire il mantenimento dei con visuali e di evitare effetti intrusivi in contrasto con il contesto medesimo.*
- **Variante 26 (PCC29S e PCC 29E):** la presente variante al PGT propone l'inserimento di previsioni di edificazione da attuare con Permessi di Costruire Convenzionati PCC. In particolare vengono introdotti:
 - a) l'ambito PCC29S, mantenendo inalterato l'azzonamento a standard nell'area;
 - b) l'ambito PCC29E, mantenendo inalterato l'azzonamento a residenziale (T2 residenziale di completamento).

Stante il fatto che non sono riportate le relative schede specifiche per i sopraccitati ambiti con relativi parametri e indici urbanistico-edilizi, si precisa che non è possibile ad oggi effettuare specifiche valutazioni sugli ambiti in relazione al contesto in cui sono localizzate le modifiche. Si rimandano pertanto eventuali valutazioni su tali ambiti alla fase di osservazioni successiva all'adozione della variante di PGT.

3. Specifici ambiti tematici

3.1 *Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Paesistico-Ambientale del PTCP*

3.1.1 Rete ecologica e consumo di suolo

3.1.1.1 Rete ecologica

Con riferimento all'art. 11 commi 4, 5, 6 e 12 delle NTA del PTCP, la classificazione ed estensione della rete ecologica può essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali. Tali modifiche debbono essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e comunque garantire la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica. Tale coerenza è verificata dalla Provincia nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali. La rete ecologica del PTCP costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati. Con particolare riferimento al territorio comunale di Porlezza e alla definizione di rete ecologica si richiamano i contenuti del provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP (n° 05 di registro del 14 maggio 2015 prot. n° 20737) e alla individuazione della rete ecologica provinciale riportata sulla tavola di Progetto 1Ca Tavola generale del PdR.

Tutto ciò premesso, in relazione alle previsioni introdotte, non si evidenziano criticità in merito alla sostenibilità dei processi trasformativi rispetto alla funzionalità complessiva della rete ecologica provinciale come già risulta dalla lettura del paragrafo 2.

Quanto sopra, fatto salvo le verifiche dei limiti di sostenibilità insediativa così come individuato nel successivo punto 3.1.1.2.

3.1.1.2 Consumo di suolo

In relazione alla tematica del consumo di suolo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 38 delle norme del PTCP non si rilevano criticità.

A titolo collaborativo si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, i PGT e relative varianti al DdP adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; la verifica rispetto al corretto recepimento nei PGT dei criteri dell'Integrazione PTR è effettuata dalle Province/Città metropolitana in sede di parere di compatibilità con il PTCP/PTM, in attuazione alla disposizione del comma 4 art. 5 della l.r. 31/2014.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014, entro dicembre 2019 tutti i Comuni sono tenuti a restituire alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, con riferimento a contenuti e modalità approvate con DGR n. 1372 del 11/3/2019. A tal proposito si invita a compilare l'"Indagine offerta PGT e aree della rigenerazione" accedendo al portale <https://www.multiplan.servizirl.it/>."

3.1.3 Aree agricole

In relazione alla componente in oggetto, non si evidenziano criticità.

3.1.4 Paesaggio

In relazione alla componente in oggetto, si richiamano le criticità espresse al paragrafo 2 con specifico riferimento alla variante 10.1.A e alla variante 25.

3.1.5 Aree protette e Siti Rete Natura 2000

In relazione alla presenza del SICIT2020001 Lago di Piano e della ZPS IT2020303 Valsolda al confine del territorio comunale di Porlezza e alla procedura di valutazione d'incidenza di cui alla L.R. 86/83 modificata il 04 agosto 2011 e alla d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., attivata dal comune, allo scopo di espletare la suddetta procedura, questo Ente ha richiesto agli enti gestori (con nota n° 40992 del 28/10/2019) l'espressione del parere obbligatorio di competenza ai sensi dell'art. 2 comma 7 della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., ad oggi non ancora pervenuti. **Tutto ciò premesso il provvedimento di Valutazione d'Incidenza concernente l'ambito PL1 in variante al PGT di Porlezza verrà trasmesso successivamente alla ricezione dei pareri degli Enti Gestori.**

3.1.6 La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e gli alberi monumentali

In relazione alla componente in oggetto, non si rilevano criticità.

3.1.7 Componente geologica

Con riferimento alla componente in oggetto, si evidenzia che modifiche proposte ricadono in buona parte in classe di fattibilità geologica 3 e 3a e che la variante 34 ricade in classe di fattibilità geologica 2; quindi, dal punto di vista geologico e fermo restando quanto previsto dalle N.T.A. dello studio geologico, non sussistono controindicazioni alla variante in oggetto. Si coglie l'occasione per ricordare che:

- il Comune dovrà trasmettere copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.
- le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;
- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05: Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione nelle delibere di adozione ed approvazione della variante di PGT.

3.2 Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Urbanistico Territoriale del PTCP

3.2.1 Componente viabilistica

In relazione alla componente in oggetto, non si rilevano criticità.

3.2.2 Sistema distributivo commerciale

In relazione alla componente in oggetto, non si rilevano criticità.

3.3.3 Sistema produttivo

In relazione alla componente in oggetto, non si rilevano criticità.

3.3 Sistema idrico integrato

Reti fognarie e scarichi di acque reflue

Con riferimento alla componente in oggetto ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle reti fognarie comunali in fase di istruttoria non si rilevano criticità.

Si ricorda comunque in generale che gli interventi in aree non raggiunte da rete fognaria implicano la necessità di attivazioni di scarichi nell'ambiente, la cui fattibilità è strettamente limitata ai casi dettati dal Regolamento regionale n° 6/2019. Si ricorda infine che nelle aree non servite da fognatura tutti gli insediamenti, anche già esistenti, sono soggetti all'obbligo di regolarizzazione degli scarichi. Nel caso di nuclei abitati o insediamenti particolarmente addensati, l'adeguamento tecnico può risultare molto difficoltoso o impossibile, pertanto in questi casi si ritiene che, nella pianificazione territoriale e in collaborazione con le strutture dell'Autorità d'Ambito, debba essere adeguatamente prevista la realizzazione delle reti fognarie mancanti.

Si rimandano al Comune le verifiche per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del RR 07/2017.

Approvvigionamento idrico e derivazioni d'acqua ad uso potabile

Si richiamano, le disposizioni normative in merito alle attività vietate nelle aree di rispetto (D.G.R. del 10 aprile 2003 n. VII/12693 e art. 94 del D. Lgv. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.):

- la ZTA (Zona di Tutela Assoluta) delle captazioni potabili deve essere almeno di 10 m di raggio dal punto di captazione e un'eventuale deroga all'estensione suddetta dovrà essere richiesta all'Ufficio d'Ambito di Como, competente per le aree di salvaguardia, e approvata dagli Enti competenti.
- qualsiasi intervento debba essere realizzato all'interno di una ZR (Zona di Rispetto) delle captazioni idropotabili dovrà seguire le disposizioni indicate nella D.G.R. del 10 aprile 2003 n. VII/12693 riguardante la "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto"- con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi parcheggi e strade;
- nella ZR e nella ZTA valgono le disposizioni/divieti/vincoli indicati all'art. 94 del D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni indicante la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano".

4. Sistema Informativo Territoriale

Relativamente alla componente in oggetto si ricorda la procedura per l'aggiornamento dei livelli informativi, con particolare riferimento all'area urbanizzata della proposta di variante di PGT.

5. Conformità alle norme del PTCP

La Provincia si riserva di effettuare un più puntuale approfondimento nella fase di osservazioni conseguente all'adozione del PGT ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Daniele Bianchi)

IL DIRIGENTE
(dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente, ai sensi del
T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL REFERENTE ISTRUTTORIO
(dott.ssa Adriana Paolillo)
TEL. 031/230485
adriana.paolillo@provincia.como.it

IL REFERENTE URBANISTICO
(arch. Vittorio Basurto)
TEL. 031/230376
vittorio.basurto@provincia.como.it

COMUNE DI PORLEZZA
Protocollo Arrivo N. 9746/2019 del 19-11-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SD RMV + avb

AOTMI/UICH

PEC

Spett. le
COMUNE DI PORLEZZA
Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica
Via Garibaldi, 66
22018 Porlezza (CO)
tecnico.porlezza@pec.it


**Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) –
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE.**

In riferimento alla Vostra richiesta Protocollo Partenza n. 9023/2019 del 22.10.2019 (prot.Torna GRUPPO TERNA/A20190073978 del 22.10.2019), Vi comunichiamo che non sono presenti nel Comune di Porlezza (CO), impianti di proprietà o nella disponibilità della nostra Società.

La nostra Unità Impianti di Chiuro -Via Omobono Cenini, 5 - 23030 Chiuro (SO) - rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile Unità Impianti Chiuro
Ing. Davide Olmetti



bs\

All. np
Referente per la pratica: p.i Bruno Sala - tel. 0342 402649



COMUNE DI PORLEZZA
Protocollo Arrivo N. 9769/2019 del 19-11-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

COD. FISCALE 80143930156

Prot. n.

Class.

Oggetto: Porlezza (CO). Verifica di Assoggettabilità alla valutazione Ambientale (VAS) – Deposito del rapporto preliminare. Osservazioni profilo archeologico.

In merito alla convocazione della Conferenza dei servizi relativa all'oggetto, si comunicano le osservazioni di competenza, chiedendo che vengano acquisite agli atti della seduta, di cui si chiede copia del verbale.

Come già indicato nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia prot. 13498 del 2.12.2014, per quanto di nostra competenza, sulla scorta dei dati forniti e nei limiti degli stessi, fatto salvo ogni ulteriore elemento sopravvenuto e non conosciuto, a oggi all'interno del territorio comunale non risultano beni sottoposti a vincolo archeologico ai sensi della Parte Seconda del DLgs 42/2004.

Si segnalano tuttavia alcune zone sensibili che conservano o potrebbero conservare evidenze archeologiche, al fine di svolgere l'attività di tutela delle presenze storiche in accordo con gli obiettivi perseguiti dal PGT.

Tali siti sono l'oratorio di San Maurizio, dove nel 1966 fu riportata alla luce una struttura monoabsidata di età altomedievale; la chiesa prepositurale di San Vittore, presso la quale si ha notizia del rinvenimento di 5 tremisse (monete d'oro) dell'imperatore bizantino Maurizio; in relazione al Piano di Settore del Demanio Lacuale, si fa presente che la fascia circostante il lago, ivi compresi i primi metri del bacino lacustre, deve essere considerata area di potenziale interesse archeologico.

Si ricorda inoltre che anche eventuali giacimenti fossiliferi sono sottoposti alla tutela di questo Ufficio, ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Per i siti e le aree sopraindicati, compresi tutti i nuclei di antica formazione e i luoghi di culto di antica fondazione, si chiede di inserire sin d'ora la prescrizione che tutti i progetti di scavo vengano trasmessi allo scrivente Ufficio per l'espressione del parere di competenza.

Infine per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si rammenta l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs 50/2016 art. 25.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni, si inviano distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luca Rinaldi

Il funzionario archeologo:

Dr. Barbara Grassi/*em*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA,
PAVIA, SONDRIO E VARESE

Via Edmondo De Amicis, 11 – 20123 Milano
PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-co-lc@beniculturali.it

Milano, data del protocollo

Comune di Porlezza

Ufficio Tecnico Edilizia privata ed Urbanistica

tecnico.porlezza@pec.it

Risposta al foglio del 22.10.2019

Prot. 9023

COPIA DEL DOCUMENTO
Protocollo Arrivo N. 9857/2019 del 21-11-2019
Doc. Principale
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.79

Spettabile

COMUNE DI PORLEZZA
VIA GARIBALDI 66
22018 PORLEZZA (CO)
Email: porlezza@pec.it

PROVINCIA DI COMO UFFICIO TERRITORIO
VIA BORGO VICO 148
22100 COMO (CO)
Email: territorio@pec.provincia.como.it

Oggetto : Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente - Comune di Porlezza. Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del 22/11/2019 ore 10.00.

In riferimento alla nota prot. ARPA n.166754 del 22/10/2019 (Vs. prot. n. 9023 del 22/10/2019) di convocazione della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS e di messa a disposizione della documentazione sul sito del Comune di Porlezza e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, precisando che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premessa

Il Piano di Governo del Territorio del comune di Porlezza è stato approvato in data 19/06/2015 con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 e pubblicato sul BURL n. 34 del 19/08/2015.

La presente variante persegue l'obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico vigente alle esigenze emerse dopo l'entrata in vigore del piano stesso, sulla base delle istanze dei cittadini e delle necessità dell'Amministrazione, al fine di rispondere al fabbisogno abitativo ed alle esigenze di servizi della popolazione già insediata, favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione alla corretta definizione degli ambiti della città pubblica.

Secondo quanto riportato nel Rapporto preliminare, la variante riguarda modifiche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, mentre il Documento di Piano recepisce esclusivamente le modifiche previste nei precedenti atti, lasciando invariati gli elementi fondamentali che lo caratterizzano, quali: il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, l'assetto viabilistico, il quadro conoscitivo del territorio comunale, l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, gli aspetti che riguardano gli atti di pianificazione sovracomunale ed in particolare il PTCP.

Le modifiche previste sono le seguenti:

- **Variante n.2:** considerato che i proprietari di alcuni mappali compresi nell'ambito del PA2 hanno espresso la volontà di non procedere con il Piano Attuativo, si prevede di procedere con l'attivazione di un Piano attuativo unitario ai sensi dell'art 12 c.4 della l.r.12/2005 e si aggiorna l'art. 46.7 delle NTA;
- **Variante n.4:** al fine del riconoscimento del demanio lacuale e la formazione di un lido privato, un'area in frazione Cima ai mappali 137-695, azzonata ST1 *Attrezzature pubbliche di interesse comune* del TUC, viene inserita in FL *Fascia di rispetto lacuale*;
- **Variante n.8:** vista la destinazione funzionale attuale, l'ambito, sito in Via Osteno ai mappali 1685-3236-3237 e classificato T7 *Tessuto Turistico ricettivo all'aperto*, viene inserito nel tessuto T4 *Tessuto commerciale esistente e/o di completamento*;
- **Variante n.9:** il parcheggio condominiale, classificato in zona ST1 *Attrezzature pubbliche di interesse comune* del TUC viene inserito in T1 *"Tessuto urbano saturo"*, in cui è già inserito il condominio ad esso pertinenziale;
- **Variante n.10.1.A:** nell'area classificata T7 *Tessuto Turistico ricettivo all'aperto*, visto il reale stato dei luoghi (villaggio costruito con Concessione Edilizia in epoca urbanistica antecedente al PGT vigente) vengono riconosciute le destinazioni funzionali ed urbanistiche esistenti (T3), inserendole in FL *Fascia di rispetto lacuale*;
- **Variante n.10.1.B:** l'area classificata T7 *Tessuto Turistico ricettivo all'aperto*, occupata dal Ristorante Darna, viene riconosciuta come T4 *Tessuto commerciale esistente e/o di completamento*;
- **Variante n.10.1.C:** la zona per parcheggi privati "Antico Crotto", attualmente identificata come area stradale, viene riconosciuta come T9 *Tessuto turistico crotti* e si procede alla correzione grafica dell'errore materiale;
- **Variante n.10.1.D:** l'area parcheggio classificata in zona AG4 *Aree agricole di versante* viene riconosciuta come standard a parcheggio esistente ed inserita in ST2 *Attrezzature private di interesse comune* del TUC (anche se cartograficamente viene rappresentata come ST1 *Attrezzature pubbliche di interesse comune*);
- **Variante n.10.2:** l'area classificata in ST1 *Attrezzature pubbliche di interesse comune* per la quale il PGT vigente aveva previsto l'acquisizione al patrimonio pubblico, rimane come area per parcheggio privato di pertinenza di attività e viene ricondotta in T4 *Tessuto commerciale esistente e/o di completamento*, aggiornando la scheda contenuta nell'elaborato B del PdS;
- **Variante n.10.3:** viene identificato graficamente il tratto di strada pubblica (Via a Corrido) esistente, stralciandola da T1 *Tessuto urbano saturo*;
- **Variante n.10.5:** l'area AT7 sub d in frazione Tavordo viene acquisita al patrimonio pubblico e viene identificata come ST1 *Attrezzature pubbliche di interesse comune*, aggiungendo una nuova scheda (n.35) nell'elaborato B del PdS;
- **Variante n.10.7:** all'area per parcheggi pubblici in frazione Begna viene aggiunta la destinazione per Cultura e Istruzione, aggiornando la scheda contenuta nell'elaborato B del PdS;
- **Variante n.10.9:** l'area in cui ricade la sede dei Canottieri Porlezza viene inserita in ST1 *Attrezzature pubbliche di interesse comune*, aggiungendo una nuova scheda (n.61) nell'elaborato B del PdS;
- **Variante n.10.10:** l'area di pertinenza di un edificio esistente, classificata in ST3 *Attrezzature di interesse sovracomunale*, viene inserita in T1 *Tessuto urbano saturo*, in analogia all'edificio stesso;
- **Variante n.26:** per consentire la cessione, da parte di privato, di un'area necessaria all'Amministrazione per la realizzazione di servizi, a fronte dell'attribuzione di diritti edificatori, si amplia l'art.46.7, introducendo un nuovo ambito individuato con le sigle PCC29E e PCC29S; in quest'ultimo è previsto un incremento volumetrico paria 887 mc, ovvero +6 abitanti;
- **Variante n.34:** si prevede di eliminare la previsione di PCC17 inserendo l'ambito in T2 *Tessuto urbano di completamento* e prevedendo l'allargamento della sede stradale lungo il confine della proprietà;

- Viene prodotto un aggiornamento normativo delle NTA di Piano e vengono chiarite incongruenze in esse contenute (modifiche nn.11, 12, 17, 19, 23, 25, 29);
- Vengono effettuate correzioni cartografiche di errori materiali (variante n.10.6, n.10.8, n.10.11.A, n.10.11.B, n.10.12, n.10.13, n.10.14.A, n.10.14.B, n.10.15.A, n.10.15.B, n.10.16, n.10.17).

Secondo quanto riportato nel Rapporto preliminare, il territorio di Porlezza è interessato direttamente ed indirettamente da due aree appartenenti a Rete natura 2000: il SIC IT2020001 "Lago di Piano" e la ZPS IT2020303 "Valsolda".

Per tale motivo, l'Autorità procedente ha stilato una relazione ambientale di valutazione di incidenza relativamente alle modifiche proposte in sede di variante, riprendendo i contenuti di rilievo dello Studio di Incidenza, a firma del dott. Geol. Maurizio Penati e della dott. Geol. Marialuisa Todeschini dello studio Geoplanet (prot. comunale 7084 del 22/10/2014), allegato alla stesura del vigente PGT; tale relazione conclude affermando che le modifiche proposte dalla presente variante hanno un effetto sostanzialmente nullo sulle aree ricadenti all'interno della Rete natura 2000 e sulla rete ecologica di connessione tra i diversi siti comunitari, e che gli effetti minimali elencati sono tali da essere mitigabili all'interno di una corretta progettazione, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente.

Come indicato dal Rapporto preliminare, la variante non individua nuovi Ambiti di Trasformazione ma semplici puntualizzazioni e limitate modifiche agli insediamenti esistenti o già previsti dal PGT vigente, non comporta consumo di suolo e prevede complessivamente un decremento pari a -11 abitanti rispetto alle previsioni di PGT vigente (9.409 abitanti), pertanto conferma la sostenibilità dell'approvvigionamento idrico e del sistema fognario/depurazione.

Valutazioni tecniche

La variante in oggetto aggiorna e corregge le NTA di Piano vigente, effettua correzioni cartografiche di errori materiali, introduce cambi di destinazione d'uso all'interno del Piano delle Regole in recepimento di istanze pervenute dai cittadini, prevedendo complessivamente un decremento degli abitanti attesi (-11).

Il Rapporto preliminare non ha compiuto una ricognizione in merito alla realizzazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT vigente e conferma la volontà di mantenere inalterati gli obiettivi generali e le strategie del P.G.T. vigente.

Si rileva che la modifica n.10.1.D prevede l'inserimento nel TUC di un parcheggio esistente (4.450 mq), non riconosciuto nel vigente PGT, attualmente azionato come area agricola AG4 e come *Area sorgente di biodiversità di 1° livello (CAP)* della Rete Ecologica Provinciale ai sensi dell'art.11 delle NTA del PTCP, che, secondo definizione, dovrebbe essere destinata al *mantenimento della funzione agricola, allo scopo di conseguire la salvaguardia di tutte le componenti costitutive dell'ambiente e del paesaggio agrario di versante.*

Come riportato a pag. 54 della Relazione illustrativa di variante, tale previsione prende il posto del parcheggio di via Lugino a Tavordo (Scheda n.61.17 All.B del PdS), che viene stralciato (90 mq).

Si ricorda a tal proposito quanto previsto **dall'art.5 comma 4 della L.r. n.31 del 28 novembre 2014, così come modificato dal'art.1, comma 1, lettera d) della L.r. n.16 del 26 maggio 2017** che prevede: "... i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e

agricola dei suoli interessati...".

Inoltre, Regione Lombardia, con deliberazione di Consiglio Regionale n° 411/2018, ha approvato l'Integrazione al Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. n. 31 del 2014 in materia di riduzione del consumo di suolo. Tale integrazione ha acquisito efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019.) I PGT e le relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 dovranno risultare coerenti con i Criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

Pertanto, sarà cura dell'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente per la VAS predisporre **il bilancio ecologico del consumo di suolo** in modo che lo stesso non sia superiore a zero e valutare la qualità dei suoli utilizzati/restituiti alla funzione agricola/naturale, attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola degli stessi.

Il consumo di suolo deve essere considerato **sia in rapporto agli aspetti quantitativi** (soglia di riduzione del consumo di suolo) **che in rapporto agli aspetti qualitativi dei suoli.**

Quindi sarà cura dell'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS tenere in debito conto la qualità dei suoli utilizzati/restituiti alla funzione agricola/naturale, attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola degli stessi facendo riferimento al documento **Criteri per l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo dell'Integrazione al PTR.**

Dal momento che la modifica proposta coinvolge un'area della REP, si demanda all'Amministrazione provinciale la verifica della compatibilità delle modifiche proposte con gli elementi costituenti la Rete Ecologica Provinciale e la valutazione della valenza ecologica degli ambiti sottratti e/o ricondotti in REP.

Richiamato il punto 3 dell'Allegato A del **R.R. 29 marzo 2019 - n. 6**, sarà cura dell'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente per la VAS verificare che le previsioni di variante siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso contrario, venga assicurata la realizzazione delle opere necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Si ritiene inoltre utile ricordare l'importanza di implementare adeguate strategie per contenere la dispersione della risorsa idrica, attraverso manutenzione ai manufatti di presa /accumulo/distribuzione dell'acqua potabile e la messa in opera di tutti gli accorgimenti previsti dal R.R. 24 marzo 2006, n.2, "*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua*".

Sarà cura dell'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente per la VAS verificare che le modifiche introdotte dalla variante siano coerenti con le previsioni del Piano di zonizzazione acustica vigente.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.4 comma 2 della L.r.13/01, a seguito dell'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, il Comune deve assicurare entro dodici mesi dall'adozione la coerenza con la classificazione acustica in vigore. In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

Dal momento che la variante riconferma gli Ambiti di trasformazione già valutati nel processo di VAS del vigente PGT, si rimanda, per gli aspetti non esplicitati nelle presenti osservazioni, alle valutazioni espresse da ARPA in tale sede.

Si riporta di seguito un richiamo generale alla normativa ambientale, che negli ultimi anni ha subito modifiche e alcuni suggerimenti che concorrono alla realizzazione della sostenibilità ambientale.

Invarianza idraulica

Sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente adottare scelte progettuali adeguate al drenaggio e allo smaltimento delle acque meteoriche, per non aggravare idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi, attentamente calibrate con le caratteristiche del sottosuolo e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di percolazione di inquinanti.

Si suggerisce di utilizzare le acque meteoriche, oltre che per usi irrigui, anche per i servizi igienici o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento e di preferire pavimentazioni inerbite per le aree di sosta, poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche.

A tal proposito si ricorda che Regione Lombardia ha approvato la **L.r. n. 4 del 15 marzo 2016** "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" che introduce il concetto di invarianza idraulica e modifica la L.r.12/2005 e s.m.i., inserendo l'art.58 bis. Tale articolo stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel **R.R. 23 novembre 2017 – n. 7** ("Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicata sul B.U. R. L. Supplemento Ordinario n.48 del 27/11/2017), successivamente modificato con **R.R. 29 giugno 2018 – n. 7** e **R.R. 19 aprile 2019, – n. 8**.

Il concetto di invarianza idraulica ed idrologica ed i metodi per il raggiungimento dell'obiettivo di invarianza dovranno essere recepiti anche all'interno del regolamento edilizio comunale.

Suolo

Per gli interventi in progetto dovrà essere presentata Dichiarazione di compatibilità geologica, redatta in conformità all'Allegato 6 della **D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017** "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po", pubblicata sul B.U. R. L. Serie Ordinaria n.25 del 21/06/2017. Tale norma detta le disposizioni da applicare nelle aree allagabili individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), aggiornando ed integrando la D.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011, relativa alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

Si ricorda a tal proposito che, in attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, anche il PGT e lo Studio geologico dovranno essere allineati ai contenuti della recente D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017.

Qualora l'utilizzo pregresso delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., si ricorda che dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.

La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse. I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2 allegato 5 della parte 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.

Qualora, invece, si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo

del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Terre e rocce da scavo

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (**DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017**) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Efficienza energetica e Qualità dell'aria

Il comune di Porlezza, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito in "Zona C - Montagna", in particolare in "Zona C1 - Area prealpina e appenninica" per l'O₃, caratterizzata da minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3, importanti emissioni di COV biogeniche, situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti e bassa densità abitativa.

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12/01/2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: *"L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."*

Riguardo alle attività di cantiere, si richiamano inoltre le mitigazioni espresse dall'Autorità procedente all'interno della relazione ambientale di valutazione di incidenza, in particolare in riferimento alle modifiche nn.10.1.A, 26 e 34.

Radon

In occasione della revisione del Regolamento Edilizio Comunale e/o piano delle Regole del PGT, si ricorda la necessità di inserire in tali documenti le misure di prevenzione indicate dalle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con **D.D.G. della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011**, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le

concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

In particolare si richiama l'attenzione sull'importanza degli interventi effettuati agli ambienti confinati coinvolti dalla L.r. 7/2017 – recupero dei vani seminterrati esistenti – modificata dalla L.r. 22/2017, che sono da ritenersi prioritariamente correlabili ai rischi di esposizione al gas radon.

Al fine di agevolare la procedura amministrativa di recepimento delle norme di prevenzione in argomento, si indica la recente **D.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/695** concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), al cui schema tutti i Comuni dovranno conformarsi, provvedendo a riorganizzare le norme regolamentari secondo la struttura generale uniforme di cui all'allegato C, ove al punto D (Normativa tecnica) è riportato il D.D.G. n.12678/2011.

Inquinamento luminoso

Relativamente all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla **Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31** “*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*”, in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune di Porlezza alla fascia di rispetto prevista per l'Osservatorio Astronomico di Sormano ed alla presenza del SIC IT2020001 “*Lago di Piano*” e della ZPS IT2020303 “*Valsolda*”, dove l'inquinamento luminoso potrebbe risultare impattante sulla fauna selvatica.

Si ricorda inoltre che i Comuni non dotati di piano dell'illuminazione ai sensi dell'abrogata L.R. 17/00, dovranno redigere il DAIE “*Documento di analisi dell'illuminazione esterna*”, nei tempi e nei modi stabiliti dall'art.7 della succitata L.r.31/2015.

PUGSS

Come previsto dall'art.38 della L.r.26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”, il PUGSS costituisce specificazione settoriale del Piano dei Servizi e dovrebbe “*individuare le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.*”.

Nella caso in cui il Comune non avesse ancora provveduto alla redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), si ricorda che, ai sensi dell'art.9, comma 8 della L.R. 11marzo 2005, n.12 e s.m.i., il Piano dei Servizi deve essere integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del PUGSS di cui all'art.38 della L.R. 12 dicembre 2003, n.26, secondo i criteri fissati dal R.R. 15 febbraio 2010, n.6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture” e s.m.i.

Aree verdi

In merito alla progettazione di aree a verde e alle mitigazioni espresse dall'Autorità procedente all'interno della relazione ambientale di valutazione di incidenza, in particolare in riferimento alla modifica n. 26, dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle stesse, prevedendo l'utilizzo di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone, valorizzandone anche la funzione di mitigazione paesistico-ambientale. Si rimanda inoltre alla D.g.r.

n.VIII/7736 del 24.07.2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E).

Carta del consumo di suolo

In occasione della futura variante generale di Piano, si ricorda che la Carta del consumo di suolo, prevista ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e bis) della L.r.12/05 e s.m.i., dovrà essere redatta secondo i criteri indicati dal progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14 e s.m.i., approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. XI/411 del 19/12/2018, che, oltre agli elementi richiesti dalla L.r. 12/05, in base a cui dovranno essere altresì rappresentati:

- la superficie urbanizzata;
- la superficie urbanizzabile;
- la superficie agricola o naturale;
- il suolo libero nel suo complesso, agricolo e non, esterno e interno al territorio urbanizzato.

A queste si sovrappongono, se presenti, le "aree della rigenerazione".

Il consumo di suolo deve essere considerato **sia in rapporto agli aspetti quantitativi** (soglia di riduzione del consumo di suolo) **che in rapporto agli aspetti qualitativi dei suoli**. Le previsioni di trasformazione potrebbero infatti intaccare risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare (aree libere, agricole o naturali). È necessario che la pianificazione distingua ciò che è più prezioso da ciò che lo è meno.

Ai sensi dell'art. 8 al comma 2 lettera e-bis) della L.r.12/05 e s.m.i., il Documento di Piano dovrà individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata le aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici.

Il recupero delle aree dismesse concorre agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale. Qualora la dismissione comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado ambientale e urbanistico il Comune può invitare la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa in attuazione delle previsioni del PGT utilizzando la procedura indicata dall'art. 97-bis.

Si ricorda che, come indicato al punto 4.1 dei **Criteri Generali per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo** del Progetto di integrazione del PTR, la Carta del consumo di suolo costituisce parte integrante del PGT e viene aggiornata ad ogni variante degli atti costituenti il PGT che preveda consumo di suolo, *"e costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo"*.

Piano di Monitoraggio

Dalla lettura del RP si evidenzia la mancanza di riscontro sul Piano di Monitoraggio che avrebbe dovuto essere implementato per il PGT vigente.

Si ribadisce che il Piano di monitoraggio è un presupposto essenziale e indispensabile alla valutazione dell'efficacia del PGT in tutti i suoi aspetti e che dovrà servire come base di partenza per rimodulare le scelte di Piano in corso d'opera e per la VAS delle future varianti allo strumento di pianificazione.

Dovranno pertanto essere oggetto di monitoraggio le dinamiche demografiche e la conseguente effettiva necessità di una progressiva espansione territoriale, in modo da limitare il consumo di suolo alle reali esigenze insediative e ridurre gli obiettivi previsti qualora si evidenziasse un sovradimensionamento degli stessi in relazione alla domanda e alle capacità effettive di sviluppo.

Oltre allo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche del PGT, il Piano di Monitoraggio dovrà comprendere indicatori specifici quantitativi legati ai parametri ambientali, per effettuare una costante ricognizione in merito al

contenimento delle risorse (consumi idrici, perdite acquedottistiche, tipologia e copertura del servizio di fognatura,..) e all'inquinamento, ed evidenziare così eventuali criticità nel territorio comunale.

Nonostante le difficoltà organizzative che spesso rendono difficile l'attuabilità di un PMA completo e dettagliato, si raccomanda all'Amministrazione comunale di implementarlo, mantenerlo aggiornato e renderlo pubblico.

Infine, si richiama l'obbligo, entro il 31 dicembre 2019, di verifica e/o compilazione delle informazioni presenti nell'applicativo OFFERTA PGT così come previsto dall'allegato alla D.g.r n.1372 del 11/03/2019 "Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei Piani di Governo del Territorio (Art. 5, Comma 4, LR 31/2014)". Obiettivo dell'adempimento è conoscere, con riferimento ai PGT, l'effettivo consumo di suolo in corso in termini di superficie territoriale delle previsioni di trasformazione urbana su suolo libero) e l'effettiva offerta di superfici edificabili (in termini di Superficie lorda di pavimento per funzione Residenziale e per Altre funzioni), attraverso la collaborazione dei Comuni nelle attività sia di verifica dei dati comunali utilizzati dalla Regione in fase di redazione dell'Integrazione PTR (previsioni dei PGT vigenti al 2/12/2014 - data di entrata in vigore della L.r. 31/2014) sia di restituzione delle informazioni sullo stato di attuazione delle medesime previsioni dei PGT.

Le indicazioni per la corretta compilazione dell'applicativo sono pubblicate al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo> - Sezione Indagine Offerta PGT, mentre l'applicativo è disponibile per la compilazione sulla piattaforma regionale Multiplan: <https://www.multipan.servizirl.it/it>.

Conclusioni

Dall'analisi della documentazione si rileva un'incongruenza della variante con le attuali previsioni della REP, la cui verifica di compatibilità si demanda all'Amministrazione provinciale.

Indipendentemente dalla scelta di sottoporre la variante a VAS, la cui valutazione spetta all'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, si raccomanda di verificare il bilancio ecologico del consumo di suolo e porre in atto le misure normative richiamate, al fine di garantire strategie di sviluppo compatibili con gli ecosistemi circostanti ed un consumo sostenibile delle risorse naturali. Si ricorda che gli interventi edilizi dovranno tener conto delle migliori tecnologie disponibili per ottimizzare le performance ambientali ed energetiche.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Marco MOMBELLI

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Maria Monguzzi
Verificato: P.O. VIA-VAS Dott. Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento Dott. Adriano Cati